

**Causa C-66/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 gennaio 2021

**Giudice del rinvio:**

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

28 gennaio 2021

**Ricorrente:**

O.T. E.

**Resistente:**

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

**Oggetto del procedimento principale**

Il ricorrente ha fatto domanda di asilo nei Paesi Bassi dopo aver presentato domande di asilo in Italia e in Belgio. Egli ha comunicato alle autorità di asilo dei Paesi Bassi di essere stato vittima di trafficanti di esseri umani. L'autorità competente ha deciso di non esaminare la sua domanda in quanto, a causa delle sue precedenti domande ne sarebbe responsabile l'Italia. Il ricorrente si è opposto alla decisione di detta autorità, diretta anche al trasferimento del ricorrente verso l'Italia.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

A seguito della richiesta di ripresa in carico dei Paesi Bassi all'Italia in base al regolamento (UE) n. 604/2013, si chiede quale interpretazione si debba dare all'articolo 6 della direttiva 2004/81/CE e alle garanzie (come il periodo di riflessione o un permesso di soggiorno collegato alla tratta di esseri umani) offerte da detto articolo ai cittadini di paesi terzi che affermano di essere divenuti vittime della tratta di esseri umani. Articolo 276 TFUE.

## **Questioni pregiudiziali**

Questione 1a: Atteso che i Paesi Bassi hanno ommesso di fissare nel diritto nazionale la decorrenza del periodo di riflessione garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE, se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il periodo di riflessione decorre ipso iure dalla comunicazione della tratta di essere umani alle autorità dei Paesi Bassi ad opera del cittadino del paese terzo.

Questione 1b: Atteso che i Paesi Bassi hanno ommesso di fissare nel diritto nazionale la durata del periodo di riflessione garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE, se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il periodo di riflessione termina ipso iure dopo la denuncia della tratta di esseri umani o se il cittadino di un paese terzo di cui trattasi dichiara di rinunciare alla denuncia.

Questione 2: Se per misure di allontanamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE, si debbano intendere anche misure di allontanamento di un cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro.

Questione 3a: Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osti all'adozione di una decisione di trasferimento nel corso del periodo di riflessione, garantito dall'articolo 6, paragrafo 1 di tale direttiva.

Questione 3b: Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osti all'esecuzione o alla predisposizione dell'esecuzione di una decisione di trasferimento già adottata, nel corso del periodo di riflessione garantito al paragrafo 1 di detto articolo.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Articoli 2, 17, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, lettera d), e 19 del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

Articoli 2, 6 e 17 della direttiva 2004/81/CE, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/40, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

Articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Articoli 8, lettera k), 30, paragrafo 1 e 60 del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 in materia di stranieri)

Paragrafi A4/1, B8/3.1. e C2/5 del Vreemdelingencirculaire (circolare in materia di stranieri)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Il 26 aprile 2019 il ricorrente ha fatto domanda di asilo nei Paesi Bassi, dopo aver presentato tre precedenti domande di asilo in Italia e una in Belgio. Nel suo colloquio iniziale ha affermato di avere subito minacce e abusi da parte di organizzazioni criminali.
- 2 Il 3 giugno 2019 i Paesi Bassi hanno chiesto all'Italia di riprendere in carico il ricorrente, sulla base dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013. Il 13 giugno 2019 l'Italia ha accolto la domanda.
- 3 Il 30 luglio 2019 il ricorrente ha dichiarato di essere stato vittima in Italia di tratta di esseri umani e di aver riconosciuto uno degli autori di tale reato nel luogo d'accoglienza nei Paesi Bassi. Al riguardo egli è stato sentito dalla polizia per gli stranieri. Sebbene in tale occasione il ricorrente volesse già presentare denuncia per tratta di esseri umani, la denuncia in parola è infine stata registrata soltanto il 3 ottobre 2019.
- 4 Al ricorrente non è stato concesso un periodo di riflessione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/81 né gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno a durata determinata collegato alla tratta degli esseri umani.
- 5 Con decisione del 12 agosto 2019 il resistente ha rifiutato di esaminare la domanda del ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo a durata determinata giacché, in forza del regolamento n. 604/2013, per esso è responsabile l'Italia. Detta decisione è anche diretta a trasferire il ricorrente alle autorità italiane.
- 6 Il ricorrente ha impugnato la decisione in parola.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 7 Il ricorrente sostiene che il resistente avrebbe dovuto esaminare nel merito la sua domanda di asilo sulla base dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
- 8 A giudizio del rechtbank (tribunale) detto ricorso al regolamento n. 604/2013 non può essere accolto, in considerazione della sentenza della Corte del 23 gennaio 2019, nella causa C-661/17 M.A. e a. (ECLI:EU:C:2019:53). Il ricorrente non ha dimostrato che si configurano circostanze eccezionali che obblighino il resistente ad esercitare la facoltà di cui trattasi.
- 9 Il ricorrente ha affermato per la prima volta il 30 luglio 2019 di essere divenuto vittima di violenza o minacce collegate alla tratta degli esseri umani. Per il rechtbank sorge pertanto la questione se, in un determinato momento successivamente a tale data, al ricorrente avrebbe dovuto essere concesso un periodo di riflessione, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/81 e, in caso affermativo, se il resistente, anche in mancanza di tale periodo di riflessione, potesse adottare misure per l'allontanamento del ricorrente dai Paesi Bassi. Si pone anche la questione se la decisione impugnata configuri un provvedimento di allontanamento.
- 10 Secondo il resistente, dall'articolo 6 della direttiva 2004/81 non discendeva che al ricorrente dovesse essere concesso un periodo di riflessione. Secondo la politica dei Paesi Bassi in materia di stranieri, solo la Koninklijke Marechaussee (Gendarmeria reale) o la polizia, e non il resistente, sono competenti a concedere un periodo di riflessione. Secondo il resistente nel presente procedimento non si può dunque neppure discutere se un periodo di riflessione avesse dovuto essere concesso.
- 11 Il resistente sostiene poi che il periodo di riflessione del ricorrente aveva preso fine a causa della sua denuncia. Il ricorrente pertanto non ha più interesse all'esame della questione se avrebbe dovuto essergli concesso un termine di riflessione. Inoltre egli gode di un soggiorno regolare e dalla direttiva 2004/81 discende che solo a persone senza un titolo di soggiorno valido deve essere concesso un periodo di riflessione.
- 12 Del resto, un periodo di riflessione non avrebbe ostato all'adozione della decisione impugnata, in quanto una decisione di trasferimento non è una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/81. L'allontanamento in tal senso deve infatti essere inteso come allontanamento dall'Unione europea, che non si configura nel caso di un trasferimento in forza del regolamento n. 604/2013.
- 13 Al riguardo il resistente rinvia all'articolo 2 della direttiva 2004/81, che contiene una definizione delle nozioni di «decisione di allontanamento» e di «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento». A suo avviso, tali definizioni sono basate sulla direttiva 2001/40, che ha come scopo l'allontanamento dal

territorio dell'Unione. Dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/40 discende che le disposizioni del regolamento n. 604/2013 restano applicabili. Dagli articoli 2 e 19 di tale regolamento discende ancora che in esso si è tenuto conto del termine «allontanamento», ma che questo non è stato equiparato al trasferimento.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 14 Secondo il rechtbank il ricorrente mantiene il suo interesse all'esame della questione se avrebbe dovuto essergli concesso un periodo di riflessione successivamente alla denuncia. Nella verifica della decisione di trasferimento del 12 agosto 2019 il rechtbank tiene conto di fatti e di circostanze venuti alla luce o verificatisi dopo tale data. Tuttavia, rimane la questione se il resistente abbia potuto adottare legittimamente la decisione impugnata in parola.
- 15 Il rechtbank non ravvisa un fondamento giuridico per la tesi del resistente secondo la quale un periodo di riflessione deve essere concesso soltanto a uno straniero che, ai sensi del diritto nazionale, soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/81 indica chiaramente in una direzione diversa.
- 16 Nei Paesi Bassi l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81 è stato tradotto solo sommariamente in linee politiche. Secondo la giurisprudenza, ciò non soddisfa l'obbligo di recepimento nel diritto nazionale, come riconosce anche il resistente. La durata e la decorrenza del periodo di riflessione non sono determinati, così come non è stabilito in modo vincolante quale autorità sia competente a concedere il periodo di riflessione o a dichiarare che questo ha avuto inizio. La tesi del resistente secondo la quale solo funzionari della Koninklijke Marechaussee o della polizia hanno la facoltà di offrire un periodo di riflessione è pertanto priva di fondamento giuridico.
- 17 La direttiva 2004/81 avrebbe dovuto essere recepita nel diritto nazionale entro il 6 agosto 2006. La questione è quali effetti debbano essere collegati al mancato recepimento. L'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva è sufficientemente concreto per essere applicato dal rechtbank. Una tesi diversa arrecherebbe grave pregiudizio all'effetto utile del diritto dell'Unione su questo punto e non sembra compatibile con l'interesse rilevante attribuito dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri alla lotta contro la tratta di esseri umani e la criminalità ad essa collegata.
- 18 Si pone dunque la questione di quale interpretazione occorra dare all'articolo 6 della direttiva e alle garanzie che questo offre ai cittadini di paesi terzi che sostengono di essere stati vittime della tratta di essere umani. A tal fine, il rechtbank presenta alla Corte la prima questione pregiudiziale, vertente sul periodo di riflessione garantito da tale articolo.

- 19 La seconda questione pregiudiziale riguarda la definizione della nozione di «allontanamento». Il resistente ha fatto valere, anzitutto, che per allontanamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81, si deve intendere l'allontanamento di uno straniero dal territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, oppure dallo spazio Schengen. Egli invoca a tal fine gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/40.
- 20 A giudizio del rechtbank tali disposizioni non assumono rilevanza, tra l'altro in quanto con la sua decisione di trasferimento il resistente non dà esecuzione al riconoscimento di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro.
- 21 Inoltre il rechtbank ritiene che, se in forza del diritto dell'Unione uno Stato membro potesse adottare una decisione di allontanamento di uno straniero dal *territorio dell'Unione*, non esisterebbe la necessità di una direttiva vertente sul riconoscimento e l'osservanza reciproca delle decisioni in parola, giacché una siffatta decisione validamente adottata sarebbe vincolante anche senza coordinamento. Se invece una misura di allontanamento comporta soltanto l'allontanamento dal *territorio di uno Stato membro*, per raggiungere il risultato desiderato dell'allontanamento dal territorio dell'Unione è indispensabile il regime di diritto dell'Unione del riconoscimento reciproco delle misure nazionali di allontanamento.
- 22 In secondo luogo, a sostegno della sua interpretazione della nozione di «allontanamento», il resistente invoca la direttiva 2008/115. Tuttavia, secondo il rechtbank, da essa non discende che per «misura di allontanamento», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81, si debba intendere un allontanamento fuori dal territorio degli Stati membri, tanto più in quanto la direttiva 2008/115 è stata adottata alcuni anni dopo la direttiva 2004/81 e non persegue lo stesso obiettivo.
- 23 Inoltre l'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115 descrive l'allontanamento come «l'allontanamento fisico dallo Stato membro», in esecuzione dell'obbligo di rimpatrio. Dall'esecuzione dell'obbligo di *rimpatrio*, dunque l'obbligo di rientrare nel paese di provenienza o in un altro paese che desidera accogliere il cittadino del paese terzo, discende logicamente che l'allontanamento dal territorio dello Stato membro *ai sensi della direttiva 2008/115* non può aver luogo verso il territorio di un altro Stato membro.
- 24 Infine, per l'interpretazione della nozione di «allontanamento», il resistente ha fatto riferimento agli articoli 2 e 19 del regolamento n. 604/2013, affermando che detto regolamento non assimila una decisione di trasferimento all'allontanamento ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/81.
- 25 In ciò il rechtbank non ravvisa un argomento a favore dell'interpretazione fatta propria dal resistente. Per la verifica della decisione impugnata, una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento n. 604/2013, è determinante se anche le

misure di allontanamento di un cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro rientrano nelle misure di allontanamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81. Per ottenere certezza sulla portata della nozione di «allontanamento», di cui al detto articolo 6, il rechtbank presenta dunque alla Corte la seconda questione pregiudiziale.

- 26 L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81 vieta di eseguire una «misura di allontanamento adottata». Secondo il rechtbank ne consegue che durante il periodo di riflessione non possono neppure essere adottate nuove misure di allontanamento, ancora da eseguire. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, una decisione (ancora da eseguire), diretta all'allontanamento dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, potrebbe pertanto essere considerata una misura di allontanamento ai sensi della direttiva.
- 27 Il carattere del periodo di riflessione garantito all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81 sembra in tal caso ostare a che, nel corso di tale periodo, venga adottata una misura di trasferimento come la decisione impugnata dal ricorrente. Il resistente sostiene tuttavia espressamente il contrario.
- 28 Per ottenere certezza sulla correttezza dell'interpretazione della direttiva, il rechtbank presenta alla Corte la terza questione pregiudiziale.